

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 12 L 3/2012

il giudice designato dottoressa

letta la proposta di accordo depositata dal ricorrente ex artt. 7, 8, 9, L. 27.1.2012, n. 3 depositata il

DA

SOLFERINO, 15 **elettivamente domiciliato in VIA**

con l'avv. **MONICA PAGANO**

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C. (sub doc.24) a firma :

visto l'art. 12 L. 3/2012, la relazione ex art.12 co 1 predisposta dall'occ ed inviata ai creditori,

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

Rilevato che la proposta rassegnata prevede una **proposta di ristrutturazione del debito e connessa soddisfazione dei creditori** mettendo a disposizione dei creditori i beni mobili registrati da liquidarsi nella procedura (Moto _____, auto _____, moto _____

), quota di **€1000,00 mensili** dal rateo mensile stipendiale da lavoro dipendente a tempo indeterminato (escluso quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare indicato in €1.465,00) per la durata di anni 3 (tre), nonché finanza esterna messa a disposizione dalla coniuge _____ per **€20.000 in unica soluzione entro 30 giorni** dalla data di omologa

Atteso che la coniuge _____ -peraltro intestataria della casa di abitazione in via Antonini 32 Milano- si è costituita **garante** per i versamenti delle somme tutte, compresi i versamenti rateali ed anche nel caso dovesse venir meno il rapporto di lavoro del ricorrente Pellini, oltre alle spese di procedura (cfr. pag.13 relazione OCC), con fideiussione costituita da assegno circolare intestato alla Procedura (attualmente in deposito fiduciario presso _____ e da depositarsi sul c/c intestato alla Procedura all'atto della presente omologa) ;

atteso che è presente un monte debitorio del ricorrente, in qualità di coobbligato, di **TOTALE euro 2.738.390,04 di cui:**

1.589.339,74 67,49% Chirografo
Agenzia delle Entrate - AE riscossione : 782.610,67 32,42% Privilegiato/ Chirografo
OCC (istituto per la coesione sociale): 6.000,00 Pre-deduzione

TOTALE 2.738.390,04

Atteso che è proposto il pagamento secondo le seguenti percentuali e tempi:

CREDITORE e IMPORTO Agenzia delle Entrate – AE riscossione per € 782.610,67

IMPORTO PERCEPITO ENTRO 30 GG DALL'OMOLOGA € 10.000,00

VERSAMENTO MENSILE RATEIZZATO 36 MESI 15.000,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO 25.000,00

E % PAGAMENTO 2,2%;

CREDITORE e IMPORTO _____ 1.589.339,74

IMPORTO PERCEPITO ENTRO 30 GG DALL'OMOLOGA € 10.000,00

VERSAMENTO MENSILE RATEIZZATO 36 MESI 15.000,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO 25.000,00

E % PAGAMENTO 1,6%

CREDITORE e IMPORTO : occ – i _____) per €.6000,00

IMPORTO PERCEPITO ENTRO 30 GG DALL'OMOLOGA 0

VERSAMENTO MENSILE RATEIZZATO 36 MESI 15.000,00

IMPORTO TOTALE OFFERTO € 6.000,00

E % PAGAMENTO 100%

Atteso che le spese legali non sono a carico della procedura bensì interamente (già) sostenute dalla coniug

rilevato che l'accordo ha trovato il consenso della maggioranza dei creditori ammessi al voto: nella relazione ex art. 12, comma 1, L. 03/2012 del 28.6.2021 portata a conoscenza dei creditori, l'occ ha in via finale attestato che i **consensi espressi** con riferimento alla proposta di accordo, nonché la percentuale di riferimento raggiunta è **pari al 100%** delle espressioni di voto;

atteso che difatti l'art. 12 disciplina il perfezionamento dell'accordo e la sua omologazione, ponendo in evidenza la centralità dell'organismo di composizione della crisi e, in particolare, il comma 1 – che esalta la natura negoziale dell'accordo – pone a carico dell'organismo di composizione della crisi, in caso di esito positivo dell'accordo, l'onere di trasmettere ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale, allegando il testo dell'accordo stesso, con la precisazione che, nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. La centralità e la funzione di governo dell'organismo di composizione della crisi è sancita dall'ulteriore previsione per cui, trascorso il termine dei dieci giorni, quest'ultimo deve trasmettere al giudice «la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano» e solo a questo punto il giudice, verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui si è detto, appurata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti pignorabili e risolta ogni altra contestazione, omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione;

vista la relazione dell'OCC che conclude per la fattibilità dell'accordo e il maggior vantaggio per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio (in particolare a pag.7);

rilevato che l'OCC dichiara che il ricorrente non ha intestazioni immobiliari, è intestatario di beni mobili registrati e percepisce uno stipendio pari ad € 34.000 annui, di cui 1465,00 mensili destinati al sostentamento proprio e della coniuge;

verificata quindi l' idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori in misura superiore all'alternativa liquidatoria, posto che l'accordo prevede la disponibilità messa da parte di terzi della somma di € 20.000 (e difatti il terzo Sig.ra _____ è disposta a pagare le spese legali che quindi non saranno a carico della procedura e a mettere a disposizione del piano di accordo dei creditori una somma di denaro pari a € 20.000,00 entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo e di contribuire al successivo pagamento rateale nell'interesse del soggetto beneficiario della procedura sig _____ il ricorrente mette a disposizione dei creditori €36.000,00);

Considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, sicchè non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

Considerato che non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e il credito per IVA e ritenute operate e non versate;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuta di poter nominare Liquidatore lo stesso a _____ già designato dall'O.C.C Gestore della procedura e ciò per contenimento delle spese (compenso già previsto nella proposta e comprensivo della fase di liquidazione).

OMOLOGA

l'accordo depositato da

DISPONE

che il medesimo venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC;
che l'OCC provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati oggetto di cessione; che la cessione dei beni avvenga attraverso procedure competitive;

NOMINA

Liquidatore l'OCC dott. [redacted] al quale compete l'esecuzione dell'accordo omologato attraverso la liquidazione dell'attivo e la ripartizione dello stesso, anche in modo via via parziale (il liquidatore è autorizzato ad aprire un conto corrente intestato alla procedura; i piani di riparto devono essere vistati dal giudice; la liquidazione dei compensi deve essere effettuata dal giudice);

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

RIBADISCE

- che dalla data dell'omologazione dell'accordo, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
 - che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
 - che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
 - che l'omologazione dell'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
 - che l'OCC nominat [redacted] solva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
 - Che l'OCC depositi relazione sullo stato della procedura ogni 4 mesi;
 - **dispone** l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese del ricorrente;
 - **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
 - **manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.
- Milano,

Il Giudice designato

Il Giudice Designato
dott. [redacted]